



Città di Pontida

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

SOMMARIO

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – DESTINATARI

ART. 3 – DIVIETI

ART. 4 – AUTORIZZAZIONI

ART. 5 - SANZIONI

ART. 6 - VIGILANZA

ART. 7 - ABROGAZIONE DI NORME

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento comunale si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale della Città di Pontida.
2. Le aree attualmente adibite a parco, giardino o verde pubblico sono individuate dalla Deliberazione della Giunta Comunale della Città di Pontida n. 5 del 24.01.2008; ulteriori aree da adibire a parco, giardino o verde pubblico possono essere individuate con Deliberazione della Giunta Comunale della Città di Pontida, in conformità alle previsioni urbanistiche del vigente Piano di Governo del Territorio.

ART. 2 – DESTINATARI

1. Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree adibite a parco, giardino o a verde pubblico, quindi: singoli cittadini, enti pubblici e privati, società, partiti, sindacati, fondazioni, gruppi ed associazioni, indipendentemente dalla loro residenza nella Città di Pontida.

ART. 3 – DIVIETI

1. Nelle aree individuate dall'art. 1 del presente regolamento, i destinatari individuati dall'art. 2 del presente regolamento non possono tassativamente compiere le seguenti azioni, attività o interventi:
 - a) ostacolare intenzionalmente o colposamente la sicurezza, la personalità, il benessere, il gioco e lo svago di chiunque utilizzi le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico nella Città di Pontida;
 - b) eliminare, distruggere, danneggiare, bruciare, incendiare, tagliare e/o minacciare in altro modo gli alberi, le siepi, gli arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati o comunque alterare in qualsiasi modo lo stato esistente delle aree adibite a parco, giardino o verde pubblico nella Città di Pontida;
 - c) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, nonché calpestare le aiuole fiorite o qualsiasi altra area verde nella quale l'accesso sia interdetto;
 - d) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
 - e) l'ingresso intenzionale nelle aree adibite a parco, giardino o verde pubblico nella Città di Pontida di qualsiasi animale, indipendentemente dalla specie, dalla razza o dalla taglia dell'animale stesso;
 - f) raccogliere ed asportare fossili animali o vegetali, reperti archeologici, minerali o altri tipi di roccia;
 - g) utilizzare i giochi installati in modo improprio e/o provocare danni a strutture ed infrastrutture di qualsiasi tipo esistenti sulle aree adibite a parco, giardino o verde pubblico nella Città di Pontida;
 - h) inquinare e/o avvelenare il terreno, fontane, corsi e/o sorgenti d'acqua sussistenti presso o nelle immediate vicinanze delle aree adibite a parco, giardino o verde pubblico nella Città di Pontida;
 - i) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulle aree adibite a parco, giardino o verde pubblico nella Città di Pontida, salvo servendosi degli appositi cestini, limitatamente ai rifiuti solidi urbani prodotti durante la fruizione delle aree adibite a parco, giardino o verde pubblico nella Città di Pontida;
 - j) praticare qualsiasi forma di gioco includente l'uso di uno e/o più palloni di qualsiasi forma e tipo;
 - k) l'esercizio di giochi e/o attività sportive che simulino tecniche ed esercitazioni belliche o militari;
 - l) l'uso di qualsiasi mezzo a motore, ad esclusione dei veicoli di emergenza e di primo soccorso, dei mezzi dell'appaltatore aggiudicatario della gestione e/o della cura delle aree adibite a parco, giardino o verde pubblico nella Città di Pontida, nonché dei mezzi di proprietà dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo, della Città di Pontida, del Parco Adda Nord, della Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino.
 - m) l'uso improprio o negligente di qualsiasi tipo di bicicletta, velocipede, skateboard;
 - n) svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata e/o praticare il gioco d'azzardo;
 - o) accendere fuochi, nonché l'uso di bracieri, griglie e barbecue;
 - p) l'uso di impianti stereofonici e amplificatori strumentali;
 - q) bivaccare, sdraiarsi sulle panchine o adottare comportamenti irrispettosi delle persone e delle cose;

- r) l'ingresso durante le ore notturne (dalle ore 23:00 alle ore 7:00);
- s) svolgere qualsiasi attività di questua e/o di accattonaggio;
- t) compiere atti osceni, contrari al buon costume o comunque contrari alla pubblica moralità;
- u) compiere atti contrari a norme imperative, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica;
- v) fumare (comprese le sigarette elettroniche).

ART. 4 – AUTORIZZAZIONI

1. Previa richiesta scritta e motivata dei soggetti destinatari di cui all'art. 2 del presente Regolamento, pervenuta al Protocollo Generale della Città di Pontida con almeno trenta giorni d'anticipo, la Giunta Comunale della Città di Pontida con propria deliberazione può autorizzare le seguenti attività:

- a) l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli, comizi, fiere, sagre, nonché manifestazioni culturali, sportive, folcloristiche;
- b) la messa a dimora di piante rare, nonché la raccolta di semi, di frutti e delle erbe selvatiche locali;
- c) l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- d) l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;
- e) attività di ricerca scientifica e/o di insegnamento scolastico.

2. In tali casi la richiesta d'autorizzazione dovrà pervenire al Protocollo Generale della Città di Pontida almeno trenta giorni prima dalla tenuta dell'evento stesso, specificando data, ora, luogo, l'entità della superficie prevalentemente occupata, il numero presunto di partecipanti, eventuali elementi di arredo depositati a proprio carico e quant'altro sia necessario per l'emissione dell'autorizzazione.

3. Nei casi autorizzati l'Amministrazione Comunale non sarà in ogni caso ritenuta responsabile di qualsiasi danno cagionato a terzi, né sarà tenuta a fornire supporto alcuno a chi ha presentato istanza.

4. La Giunta Comunale è autorizzata a fissare annualmente tariffe e/o a richiedere discrezionalmente la stipula di polizze fideiussorie a titolo di cauzione per la concessione di tali autorizzazioni.

5. Sono a carico dei richiedenti tutte le spese e le operazioni inerenti al servizio, la pulizia dell'area ed il ripristino dei luoghi che dovrà avvenire obbligatoriamente al termine della manifestazione stessa. 6. In caso di lavori in corso, necessità di ordine pubblico, esigenze di pubblica sicurezza e/o ostacoli al rilascio per contrarietà al buon costume, al pubblico decoro, alla dignità umana, a norme imperative, la Giunta Comunale non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione.

7. Il commercio sulle aree adibite a parco, giardino o verde pubblico nella Città di Pontida è regolato dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, delle fiere e delle sagre, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Pontida n. 34 del 12.11.2016, fatte salve eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 5 - SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, nonché le relative ammende, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 689/1981 da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

ART. 6 - VIGILANZA

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, per quanto di loro competenza, gli appartenenti al servizio della Polizia Locale e le altre guardie volontarie riconosciute dalle competenti Autorità, nonché tutti gli agenti di altri organi di sorveglianza previsti dalla legge.

ART. 7 - ABROGAZIONE DI NORME

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali approvate in precedenza.

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena sarà dichiarata l'immediata eseguibilità della Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Pontida che ne disponga l'approvazione.